



Città di
SAN SALVATORE MONFERRATO
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE
n. 27/2013 del 30.09.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU ANNO 2013.
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTO.**

L'anno...duemilatredici...alle...ore...21,30...del...trenta...settembre...nel
la sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione

sono presenti:

	ASSENTE	PRESENTE		ASSENTE	PRESENTE
Corrado TAGLIABUE		SI	Massimo TEMPORIN		SI
Rosanna CASTELLANO		SI	Andrea GERMONIO		SI
Martina AMISANO		SI	Claudio AMISANO		SI
Carlo ROCCIA		SI	Enrico BECCARIA		SI
Davide MENEGHELLO		SI	Domenico LACOSTA		SI
Giuseppe PELLOTTIERI		SI	Rita PANCOT		SI
Carmen ACUNTO	SI			<i>1</i>	<i>12</i>

Si dà atto che sono presenti i sigg. Gherardo DESANA, Enrico DIANA, Laura MERLO e Valentina SOFFIENTINI in qualità di Assessori Comunali.

Con l'intervento e l'assistenza del Signor *Gian Carlo* **Avv. RAPETTI**, l'assemblea viene presieduta dal Signor *Corrado* **TAGLIABUE** nella sua qualità di **SINDACO** il quale, accertato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, la dichiara aperta.

Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso, ed il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame ed alla discussione dell'argomento che è posto al n. **1** dell'Ordine del giorno.

il dibattito è così riassunto:

Sindaco Corrado TAGLIABUE: Chiede che venga allegata alla deliberazione la seguente dichiarazione:

“C’è un’Italia diversa, quella degli enti locali. Spesso è in contrapposizione a quella del governo centrale (Statale, Regionale).

C’è un’Italia che affronta ogni giorno i problemi veri, quelli dei cittadini, quelli di chi perde il lavoro, quella dei servizi che vengono ridimensionati o cancellati e l’altra, quella che fatica a ridurre le spese militari e quelle dei privilegiati.

Noi apparteniamo alla prima Italia, quella degli enti locali, quella dei piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti, cittadini che si conoscono fra loro. Gli amministratori comunali conoscono le persone, conoscono i loro bisogni e sanno come impegnarsi a soddisfarli. Da qualche tempo a questa parte non possono più farlo completamente perché l’altra Italia, quella che prende le decisioni più grandi, impone alla piccola Italia di stringere la cinghia di limitare le spese, quasi sempre le più importanti.

Nel 2012 erano 53.000 euro, oggi sono di più, quasi 90.000 euro. Parlo dei tagli di spending review. Ciò che lo Stato ha deciso di togliere al nostro Comune nel 2013.

Lo Stato toglie risorse per i servizi e impone il ruolo di esattore ai sindaci. L’IMU, la TARES.

Il taglio di quest’anno poteva essere più alto se il Comune di San Salvatore non avesse fatto ricorso. Non sarebbero stati 90.000 euro, bensì 4, alcuni dicono 5 volte il taglio del 2012: potevamo, in pratica, subire una decurtazione di trasferimenti Stato-Comune di 200.000 euro!

Ecco come si configura la situazione del 2013, un anno nel quale per la prima volta San Salvatore si ritrova ad approvare il bilancio nel mese di settembre, fra continui cambi di scenario, dove l’ipotesi peggiore, per gli enti locali, quasi sempre si avvera.

Un 2013 difficilissimo, l’introduzione del patto di stabilità e i nostri problemi, quelli ereditati dagli anni del benessere (uno fra tutti, il CISS), quelli dove lamentarsi era uno spreco di fiato, se confrontiamo quella coperta con quella, cortissima, di oggi.

Ed ecco che quest’anno nefasto, dove gli investimenti si sono azzerati (non abbiamo più fatto opere pubbliche, neppure le asfaltature alle strade a causa del blocco dovuto al patto di stabilità), il Comune si è ritrovato costretto a ritoccare l’aliquota per le seconde case, l’IMU ordinaria al 9,9 per mille. Una scelta a cui ricorre la maggioranza dei Comuni italiani, abbandonati dallo Stato centrale che gioca per esigenze di equilibrio politico a cancellare l’IMU prima casa senza comunicare ai Comuni come provvederà a rimborsarli. La nostra è una scelta dettata dalle critiche esigenze di bilancio (+0,8 rispetto al 2012), una scelta che è impossibile da evitare.

Nella bozza di bilancio da approvare questa sera, compare ancora il gettito IMU prima casa e i terreni agricoli che sono stati cancellati col decreto 102 di fine agosto. Non conosciamo le modalità di compensazione che lo Stato appronterà; di certo, per le casse del Comune ciò rappresenta l’ennesimo fattore di insicurezza, dal momento che lo Stato ha già dimostrato in passato (quando era stata tolta l’ICI) di compensare IN RITARDO e sulle stime presunte (dello Stato), ignorando i dati reali (del Comune). L’esperienza della cancellazione dell’ICI di qualche anno fa aveva penalizzato i conti del Comune, oggi ci ritroviamo con la sospensione dell’IMU fatta a giugno, un mancato introito che aveva già messo in crisi la situazione di cassa del nostro Comune (per 200.000 euro circa, persi).

Non si sa quando entreranno; il Comune ha infatti necessità di liquidità: possiamo essere anche d’accordo col togliere un’imposta ai cittadini, ma i Comuni devono essere compensati da un intervento Statale. Sono ahimè lontani gli anni in cui i governi teorizzavano il federalismo fiscale, bandiera sventolata da certi partiti che accusando il sistema hanno infine dimostrato una ancor più colpevole inconcludenza.

Chiediamo che ai Comuni non venga tolta la leva fiscale, che ciascun Municipio la possa gestire in autonomia e se lo Stato decide, come ha fatto a giugno, di fare un regalo agli italiani, non metta di mezzo i Comuni: la nostra proposta, evidentemente avanzata nella sede forse meno consona, è quella di metterla in detrazione all’Irpef versata allo Stato.”

Assessore al bilancio Enrico DIANA: intende aggiungere che l'aumento è dettato da esigenze del bilancio; sottolinea che i tagli della spending review, subiti nello scorso anno sono stati sopperiti con gli accertamenti di ICI, entrata una tantum; probabilmente si sarebbe dovuto procedere all'aumento dell'aliquota a fare data già dallo scorso anno; sicuramente quest'anno non ci sono state alternative a fare fronte ai tagli se non quella di aumentare l'aliquota dell'IMU;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Rita PANCOT: ritiene non sia stata affatto una buona scelta operare l'aumento dell'IMU, considerando che il Comune, quest'anno, introiterà l'intera quota proveniente da altri fabbricati, e questo pure comprendendo quanto detto dall'Assessore; ritiene che se ci fosse impegnati di più si sarebbe potuto evitare l'aumento dell'IMU; va ricordato che i Cittadini subiranno anche l'aumento dell'IVA, tra imposte locali e statali gli aumenti gravano sempre sui cittadini; il problema delle tasse è sempre stato il problema principale, e va tenuto conto che una volta che una tassa viene deliberata, tutti sono costretti a pagare sia che siano in grado sia che non lo siano; ribadisce che, a proprio parere, l'aumento dell'IMU si poteva evitare mantenendo l'aliquota precedente in quanto il Comune, quest'anno, introiterà più IMU da altri fabbricati; anticipa il proprio parere contrario;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: ringrazia l'Assessore Diana in quanto si sarebbe atteso addirittura la massima aliquota; rivendica di essere stato colui che ha introdotto, con riferimento al bilancio, a partire dal primo anno della nuova Amministrazione, il termine di coperta corta, ora cortissima; ritiene che tale coperta sia stata tessuta dal Sindaco, negli ultimi sei anni, come la tela di Penelope; la causa di questo stato attuale si rinviene nelle scelte fatte a monte, che adesso pesano, e peseranno in futuro, alcune addirittura per trent'anni; un esempio è il CISS, in proposito afferma che non finirà mai di ripetere che con lo stesso segretario comunale, che dava gli stessi consigli ai Sindaci, il Comune di Castelletto si è ritirato dal CISS mentre San Salvatore non l'ha fatto; auspica che il Comune di San Salvatore si decida a fare qualcosa per uscire il prima possibile dal CISS, ma sempre che, ora, quando il CISS è in stato di liquidazione, sia consentito ad un Comune uscire; questa, a proprio giudizio, è la causa che ha portato il Comune in questo stato grave di bilancio, a differenza del fatto che ci sono molti Comuni con dotazioni finanziarie ancora buone; ricorda che in occasione del primo mandato del Sindaco attuale, il Sindaco si trovò un tesoretto lasciato dalla precedente Amministrazione che gli consentì di distruggere un progetto di un asilo nido per rifarlo integralmente e poterlo vantare come fiore all'occhiello; di questo fatto il Sindaco aveva diritto, senonchè, a proprio giudizio, un tale fiore all'occhiello il Comune di San Salvatore non poteva permetterselo; afferma di ignorare se i Consiglieri di maggioranza sappiano, o meno, quanto costa l'asilo nido all'anno; dal bilancio si desume che il nido costa, per l'anno 2013, 72.000 euro; in realtà tale somma è calcolata sulla base dei numeri dell'anno passato; sicuramente i numeri di quest'anno saranno peggiorativi sia per la minore frequenza che per i maggiori costi; afferma di essere venuto a conoscenza del fatto che il Comune ha ridiscusso, con la cooperativa che gestisce il servizio, l'utilizzo del personale, e che il personale sarà in parte spostato su altri servizi; però il costo del personale, anche se spostato, resta un costo a carico del Comune, e tale costo, sommato ai mutui contratti per i lavori del nido nella colonia solare porta ad una spesa di circa 100.000 euro l'anno; il proprio discorso non vuole significare di ritenere non giusto che il Comune abbia il servizio dell'asilo nido, ma, pure ignorando quanto sarebbe costato l'asilo nido secondo le previsioni del precedente progetto, fa notare che esso era previsto per 12 bambini; quest'anno, dai dati in proprio possesso, risulta che l'asilo nido ospiti 8 bambini, salve prenotazioni e future nuove entrate, forse si arriverà a 15 se ci saranno bambini da altri Comuni, ma, probabilmente, il semplice fatto che l'asilo nido con il vecchio progetto sarebbe costato la metà comporta che il Comune avrebbe risparmiato, perché, sicuramente, non avrebbe dovuto spendere per due mutui trentennali fatti per finanziare la parte non coperta dal contributo regionale e l'opera che si è resa necessaria per ripristinare lo spazio sottratto dall'asilo all'Estate ragazzi; si tratta di due opere per circa complessivi 1.000.000 di euro, che dovranno essere ripagate per i prossimi 30 anni; pertanto, ammesso che si possa effettivamente mantenere il servizio per i prossimi 30 anni, da un lato, i Sansalvatoresi che non hanno bambini che vadano al nido pagheranno tale costo per trenta anni, dall'altro, i Sansalvatoresi che hanno bambini che utilizzano l'asilo nido hanno pagato, lo scorso anno, circa 50.000 euro di contributo; pertanto i 72.000 euro messi a bilancio per l'asilo nido costituiscono un costo aggiuntivo; rileva che, da informazioni assunte, molti Comuni praticano dei prezzi superiori, e quindi il Comune di San Salvatore ha deciso

di creare un servizio ma di farlo costare agli utilizzatori relativamente poco; ma questo non limiterà le lamentele dei genitori, perché, secondo le tariffe del Comune, la cifra massima da pagare, compresi i pasti, resta sempre di circa 450 euro al mese; va considerato che, ad esempio, a Brescia il costo per l'utenza è molto più alto, di 750 euro; il costo per bambino, che si conosceva già prima, è uguale sia a San Salvatore che a Brescia, pertanto la cifra dichiarata in bilancio altro non è che una scelta politica; dal discorso udito dal Sindaco sorge la domanda se allora l'Italia di cui si parlava è fatta anche delle scelte politiche come quelle dell'attuale Sindaco, e non solo delle condizioni in cui lo Stato si è ritrovato ed è stato costretto a dover anteporre il destino dell'Italia agli interessi dei Comuni, facendolo in modo trasversale, sicuramente eccessivo, facendo pagare gli sprechi fatti a livello nazionale; a San Salvatore si ravvisa, in scelte come quella dell'asilo nido, una analoga politica, fatte per affermare una propria linea amministrativa promessa agli elettori, ma senza chiarezza; afferma di avere domandato personalmente ai Sansalvatoresi se conoscano, meno, i costi dell'asilo nido e l'esito è stato che nessuno lo sa veramente, perché l'informazione data dal Comune in merito è carente; ricorda di avere richiesto di pubblicare i costi sul giornale del Comune, di solito il Sindaco le risposte le fornisce in via immediata, riflettendo la qualità anche di editore del giornalino, per cui il Cittadino, a fronte di critica da parte della Minoranza, o semplicemente di un punto di vista non coerente con quello dell'Amministrazione, trova sempre subito sullo stesso giornale la risposta, ma questa volta alla domanda non c'è stata risposta, perché non si ignora la circostanza che un cittadino normale, magari un pensionato, che faccia fatica, che debba pagare di più rispetto a prima, che abbia da pagare un affitto, l'aumento dell'energia ed altre spese, debba sentirsi dire che il Comune gli mette un ulteriore carico; sicuramente il cittadino non sarà d'accordo; in merito all'IMU, riconosce che l'Assessore al bilancio fa quello che può, non potendo presumibilmente fare diversamente, ma la causa di tale aumento è rinvenibile nelle scelte operate in passato, quando il Comune aveva dei denari a disposizione; il Comune, in passato, poteva evitare di dare 150.000 euro al Santa Croce, sapendo benissimo che se anche fossero stati dati direttamente, e non, come si è fatto, all'impresa che vantava il credito, e che lo ha vantato peraltro vittoriosamente, comunque sarebbero stati messi in un ente di 7.000.000 di euro e oltre di debiti, e sarebbero spariti; sono queste le scelte che afferma di trovare discutibili, e la stessa impressione l'ha avuta anche quando, sette anni or sono, il Sindaco appena insediato, spese 15.000 euro per comprare delle panchine con fioriere che personalmente definisce molto brutte, ora nascoste non si sa dove, comprate soltanto perché c'erano i soldi per farlo; si sarebbe dovuto essere in tale frangente un poco più lungimiranti e oculati, in quanto quelle spese ora comportano la mancanza di soldi; va ricordato che quest'anno il Comune registra una riduzione dei costi di personale non indifferente, un responsabile tecnico per 55.000 euro, un altro responsabile di servizio da 52 a 55.000 euro, l'autista e operaio del Comune da 35 a 40.000 euro, tutti insieme sono veramente una grossa cifra; queste cifre portano alla domanda che, se il problema del bilancio che causa l'aumento dell'IMU è di 90.000 euro, 90.000 euro ci sono, sono dati dai dipendenti in meno e dalle riscossioni a carico degli utenti dell'asilo nido; tante sarebbero le voci di bilancio che avrebbero potuto compensare questa necessità finanziaria, anzi, che darebbero piena tranquillità al bilancio, e anche la possibilità di fare qualche investimento, invece la situazione del bilancio registra assenza di investimenti, e sono gli stessi Cittadini a vedere che non si sta facendo nulla; sarebbe peraltro ingiusto fare opere per poi andare a toccare le tasche dei Sansalvatoresi, ma, in compenso, si fanno tante feste, il che va bene, tanto che nel giornale il Sindaco afferma che le manifestazioni costituiscono il viatico che porterà alla ripresa, ma personalmente non ci crede; conclude affermando che il Responsabile della Ragioneria non ha saputo fornire una risposta alla propria domanda su quanto il Comune spenda per la pubblicità, il Comune non è in grado di definire la somma che indichi il costo di depliant, brochure e tutto l'insieme; il Sindaco non può negare di avere bocciato un progetto di asilo nido che era già completamente pagato per farne uno, sicuramente più importante, ma che è costato moltissimo di più; afferma di non condividere l'ironia ascoltata sulle parole dette; non è giusto che si diverta con le tasche dei Sansalvatoresi; di questa aliquota di 0,99 qualche responsabilità ce l'ha anche il Sindaco;

Sindaco Corrado chiede si passi al voto.

Segretario Comunale: la modifica del Regolamento significa, per ora, solo il cambio dell'aliquota ordinaria; poi, entro il 30 novembre, al Parlamento piacendo, se convertirà il decreto, comporterà ulteriori modifiche che il sottoscritto e l'ufficio tributi faranno in seguito; la modifica è

semplicemente il cambio dell'aliquota ordinaria; piacendo, perché è in atto, attualmente, una crisi di governo, ci sono ben tre decreti legge in corso di conversione, non si conoscono gli sviluppi futuri e gli esiti;

Sindaco Corrado TAGLIABUE: annuncia che per la replica ai Consiglieri di Minoranza parlerà in punto dell'ordine del giorno successivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, il 31.12.2012 ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., già prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 quater D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dall'articolo 8 comma 1 D.L. 102/2013

VISTO l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);

VISTO l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (presupposto di imposta), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione), al comma 4 (determinazione del valore), al comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 (facoltà di riduzione in capo ai comuni dell'aliquota

di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni e parificazione all'abitazione principale), al comma 12 (versamento dell'imposta);

VISTO l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto:

- l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riservava allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6 primo periodo alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 [lettera a)];
- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [lettera b)];
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2011 [lettera e)];
- la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 D.L. 201/2011, tale riserva non applicandosi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio con contestuale fatta salva la competenza, in capo ai Comuni, delle attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai quali spettano altresì le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni [lettera f)];
- la facoltà, in capo ai Comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];

VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, ha disposto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria in relazione a talune tipologie [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4,5, 8 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011];

VISTO, ora, l'articolo 1 D.L. 102/2013, che dispone, per l'anno 2013, in via definitiva, la non debenza della prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui al citato articolo 1 D.L. 54/2013;

VISTO, altresì, l'articolo 2 D.L. 102/2013, che ha disposto ulteriori esenzioni in materia di IMU, in particolare, relativamente all'anno 2013, l'esenzione della seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 1), la estensione della detrazione di cui all'articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (comma 2 lettera b), l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 4);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. 102/2013, è attribuito ai Comuni, fra l'altro, per l'anno 2013, un contributo di 2.327.340.486,20 euro, ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

- a) l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- b) l'aliquota relativa alla abitazione principale, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- c) l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- d) sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9-bis);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012 sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 1 comma D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, limitatamente all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

DATO ATTO CHE, per contro, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13 comma 13-bis le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

RICHIAMATA, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 10/2012 del 3.04.2012, recante approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e determinazione dell'aliquota 2012;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del prefato Regolamento, recante la determinazione delle aliquote e dell'imposta, ed ivi con particolare riferimento:

- al comma 2, che determina, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 come richiamato dall'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, l'aliquota di base dell'IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, pari allo 0,91 per cento.
- al comma 3, che demanda ad apposita delibera tariffaria l'esercizio delle facoltà, abilitate dal Regolamento (modifica dell'aliquota relativa all'abitazione principale e per le relative pertinenze, riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili locati, riduzione dell'aliquota di base relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, prevista per l'abitazione principale, anche in relazione al numero di figli a carico;

CONSIDERATO CHE, anche tenuto conto dell'assoggettamento, a decorrere dal primo gennaio 2013, del Comune di San Salvatore Monferrato al patto di stabilità interno, e della circostanza che, ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 il Comune di San Salvatore Monferrato deve conseguire un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 299.793,00 (risultante dall'applicazione sulla media delle spese correnti del triennio 2007/2009 della percentuale pari al 13%, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 L. 183/2011), sia necessario, nonostante la riduzione di talune componenti di spesa corrente connessa alla diminuzione del personale ed alla conseguente riorganizzazione ispirata a principi di razionalizzazione, un aumento della parte dell'entrata corrente ai fini del finanziamento di particolari componenti della spesa corrente, con particolare riferimento alla quota annuale, di competenza del Comune di San Salvatore Monferrato, per il mantenimento del CISS, ente in liquidazione, nonché per fronteggiare il consistente taglio di entrate da trasferimenti erariali a seguito dell'articolo 16 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

DATO ATTO CHE, in considerazione delle necessità del bilancio di previsione 2013, occorre assicurare un gettito IMU per l'anno 2013 pari a EURO 1.589.000,00 tenuto conto delle risultanze di gettito relativo all'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo perequativo e della istituzione del fondo di solidarietà, in ultimo della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, risulta necessario modificare l'aliquota di base, contenuta nell'articolo 10 comma 2 del Regolamento, determinandola nello 0,99 per cento;

DATO ATTO CHE, per contro, restano confermate nelle misure di legge, secondo quanto segue, le aliquote:

- dell'abitazione principale e pertinenze, nella misura, confermativa, dello 0,50%;
- dei fabbricati rurali strumentali, nella misura, confermativa, dello 0,20%;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:

- il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe dell'IMU per l'anno 2013, nonché per l'approvazione del relativo regolamento, resta fissato, allo stato, nel 30 novembre 2013, termine al quale è differita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all'anno 2013;
- per contro, l'approvazione del bilancio di previsione nella seduta odierna esige l'approvazione contestuale del Regolamento e delle tariffe in questione;
- ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, infine, procedere, ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, all'indicazione del valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi:

- € 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nel capoluogo;
- € 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nelle frazioni;
- € 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nel capoluogo;
- € 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nelle frazioni;
- € 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
- € 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
- € 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale.

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 , 147 bis e 97 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 12**
- **astenuti: 0**
- **votanti: 12**
- **voti favorevoli: 8**
- **contrari: 4 (AMISANO Claudio, BECCARIA Enrico, LACOSTA Domenico, PANCOT Rita);**

DELIBERA

1. Di modificare, con decorrenza primo gennaio 2013, l'articolo 10 comma 2 del Regolamento recante la disciplina dell'imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato, approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 10/2012 in data 3.04.2012 riformulandolo secondo quanto segue: "L'aliquota di base dell'IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, di cui all'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, è pari allo 0,99 per cento";

2. Di determinare, conseguentemente al punto 1. ed ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato nelle misure seguenti:
 - aliquota ordinaria di base nella misura dello 0,99 per cento;
 - aliquota relativa alla abitazione principale nella misura dello 0,5 per cento;
 - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2 per cento;
3. Di determinare la detrazione per abitazione principale pari a euro 200,00;
4. Di dare atto che i valori della detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative maggiorazioni per figli, di cui all'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sono determinati nella misura di legge;
5. Di indicare, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, il valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi:
 - €. 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nel capoluogo;
 - €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nelle frazioni;
 - €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nel capoluogo;
 - €. 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nelle frazioni;
 - €. 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
 - €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
 - €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000: **favorevole**,*

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000: **favorevole***

f.to Rag. Maura DEMARTINI

IL PRESIDENTE
f.to Corrado TAGLIABUE

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Referto di pubblicazione.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato (www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 30/10/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 13/11/2013.

Dalla Residenza Comunale, li 30/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
